



Tribunale di Reggio Calabria
Prima Sezione Civile- Ufficio Fallimenti

Concordato minore

R.G. n. 41-1//2025

IL GIUDICE DELEGATO

nel procedimento di concordato minore ex art. 78 CCII promosso da Cristofaro Romeo
CF: RMOCS62L26H224V;

Visto il decreto di apertura della procedura di concordato minore emesso in data
09.07.2025;

Vista l'istanza depositata dal gestore della procedura Dott.ssa Mattea Angela Marino
in data 15.09.2025 con la quale si rappresenta che il creditore INPS ha chiesto di essere
inserito nel piano per debiti maturati e non ancora iscritti a ruolo;

Considerato che il gestore ha depositato il piano integrato con l'intervento del creditore
INPS in fase amministrativa;

Rilevato che l'art. 78 comma 1 del CCII prevede espressamente che *"il giudice può
concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare
integrazioni al piano e produrre nuovi documenti"*;

Considerato che la procedura si trova ancora nella fase di apertura, non essendo ancora
intervenuta l'omologazione, circostanza che consente modifiche e integrazioni del
piano originariamente depositato;

Considerato tuttavia che nel caso in esame l'inserimento di INPS per debiti maturati e
non ancora iscritti a ruolo configura un'integrazione sostanziale del piano che altera la
composizione della massa creditoria e richiede il rinnovo del consenso creditorio;

Ritenuto che l'integrazione del piano con l'inserimento del creditore INPS rispetta il principio della *par condicio creditorum* e garantisce una più completa e corretta rappresentazione dell'indebitamento del debitore;

Considerato che l'art. 81 del CCII attribuisce all'OCC il potere di vigilare sull'esatto adempimento del concordato minore e di risolvere le eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice quando necessario;

Rilevato che l'istanza del gestore risulta fondata e che l'integrazione del piano è ammissibile nella fase di apertura della procedura;

P.Q.M.

DA ATTO

che il creditore INPS ha chiesto di essere inserito nel piano concordatario per debiti maturati e non ancora iscritti a ruolo;

DA ATTO

che è stato depositato dal gestore il piano integrato con l'intervento del creditore INPS in fase amministrativa;

AUTORIZZA

l'integrazione del piano concordatario con l'inserimento del creditore INPS per i debiti maturati e non ancora iscritti a ruolo;

ASSEGNA

ai creditori un nuovo termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto per fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 78 comma 2 lett. c) del CCII, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato integrata e le eventuali contestazioni;

DISPONE

che l'OCC provveda alla comunicazione del presente decreto e del piano integrato a tutti i creditori, incluso INPS, entro giorni 7 dalla presente;

STABILISCE

che il nuovo termine per l'espressione del voto decorra dalla data di comunicazione del piano integrato da parte dell'OCC;

PRECISA

che i creditori che hanno già espresso voto favorevole o contrario sulla proposta originaria potranno confermare o modificare la propria manifestazione di volontà entro il nuovo termine assegnato;

PRECISA

che la concessione del presente nuovo termine assorbe integralmente la precedente richiesta di ADER di proroga del termine per l'espressione del voto, consentendo a tale creditore di esprimere validamente la propria adesione entro il nuovo termine assegnato;

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 79 comma 3 del CCII, in mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa;

DEMANDA

all'OCC di riferire tempestivamente sull'esito delle operazioni di voto per i successivi adempimenti di competenza.

Reggio Calabria, 18/09/2025

Il giudice delegato
Dott. Stefano Cantone